

Gentili dottori,

con il presente documento illustriamo alcune misure di sostegno finanziario contenute nel cosiddetto "Decreto Liquidità", DECRETO-LEGGE 8 Aprile 2020, n. 23, articolato su due livelli di garanzie per i finanziamenti e una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e previdenziali.

È importante precisare subito che per poter beneficiare di queste misure di sostegno approvate dal governo il requisito prioritario è quello di aver subito "danni" economici da questa pandemia, vale dire riduzioni di attività o di fatturato.

Per fortuna, fino ad ora, la maggior parte delle farmacie italiane, non ha subito significativi cali di fatturato nei primi tre mesi del 2020, anzi, in numerosi casi si registrano incrementi che precludono quindi l'accesso alle misure di sostegno in questione.

Viceversa, chi fosse in una situazione di riduzione potrà valutare le varie possibilità offerte dal suddetto decreto.

FONDO DI GARANZIA PMI PER FINANZIAMENTI EROGATI FINO AL 31.12.2020

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e professionisti che hanno subito danni dal Covid-19 e che non presentano esposizioni nel sistema bancario classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

REQUISITI: Le imprese e/o i professionisti che intendano accedere a questa garanzia dovranno affermare che la loro attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, con apposita dichiarazione autocertificata.

IMPORTI FINANZIABILI: Finanziamenti erogabili dal sistema bancario fino a 5 milioni di euro per singola impresa (limite ridotto a 800.000 euro per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro).

Il Fondo può concedere una garanzia del 90% del finanziamento richiesto, che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato e solamente per imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro).

La garanzia del Fondo del 90% si può applicare a finanziamenti il cui importo sia non superiore al 25% del fatturato 2019 oppure al doppio del costo del personale 2019 (per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, l'importo massimo del finanziamento non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività).

I finanziamenti inferiori a 25.000 euro e comunque non superiori al 25% del fatturato 2019 potranno essere garantiti al 100% dal Fondo PMI.

TIPOLOGIA: I finanziamenti avranno durata massima 72 mesi, con almeno 24 mesi di preammortamento. **Nel caso di finanziamenti coperti da garanzia al 100%, il rilascio della stessa è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.**

La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Non sono stati stabiliti tassi di interesse, ma dipenderanno dalla singola banca scelta.

GARANZIA SACE PER IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI PER FINANZIAMENTI EROGATI FINO AL 31.12.2020

DESTINATARI:

Le Grandi Imprese (oltre 250 dipendenti e fatturato oltre 50milioni di euro) e **le PMI (solo dopo aver "pienamente già utilizzato la loro capacità di accesso" al Fondo di garanzia per le PMI sopra indicato)** potranno attingere alla garanzia SACE per finanziamenti da richiedere al sistema bancario.

Sono escluse le imprese che al 31.12.2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento UE) e che, alla data del 29 febbraio 2020, risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

IMPORTI FINANZIABILI: Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019 o il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

La percentuale massima di garanzia SACE è funzione delle dimensioni dell'impresa (90%/80% /70%).

TIPOLOGIA: I finanziamenti avranno durata non superiore a 72 mesi, con possibilità di 24 mesi di preammortamento. Il costo della garanzia, specificato nel decreto, varia in base all'importo della stessa ed alla dimensione aziendale, da un minimo di 0,25% per il primo anno fino al 2% per gli anni successivi al quarto.

REQUISITI: Il finanziamento coperto dalla garanzia **deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia.** I beneficiari della garanzia dovranno assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento **non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti.** La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI APRILE E MAGGIO

Rispetto al precedente Decreto Cura Italia, cambiano i criteri per una eventuale sospensione dei finanziamenti. Queste nuove disposizioni riguardano la sospensione di alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi esclusivamente per quanto riguarda i versamenti ordinariamente in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

I versamenti eventualmente sospesi, sono esclusivamente quelli relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 ("ritenute paghe"), comprese addizionale regionale e comunale;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

REQUISITI

Possono beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti ad aprile 2020 le imprese ed i professionisti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che rientrino in una delle seguenti situazioni:

- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 (oppure con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza senza limiti di ricavi 2019);
- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019.

Parimenti, affinché sia possibile sospendere i versamenti appena elencati scadenti nel mese di maggio è necessario che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa successivamente al 31 marzo 2019, la sospensione spetta in ogni caso, senza necessità di valutazioni in ordine all'ammontare dei ricavi e compensi.

ATTENZIONE: i versamenti sospesi qui esaminati dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno stesso.

METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO 2020

È stato stabilito non si applicheranno sanzioni per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2020 dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap (calcolati con il metodo previsionale) purché l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta.

RIEMMISSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020

I versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020 (anziché entro il 20.03.2020 come in precedenza disposto dall'art. 60 D.L. 18/2020).

TERMINI DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020

Per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30.04.2020.

TERMINI PER AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell'immobile prima casa acquistato con le agevolazioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine di 1 anno per l'acquisto della prima casa dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, il termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, nonché il

Circolare n. 06_2020 del 15.04.2020

DECRETO "LIQUIDITA'"



CON. FARM. Studio S.r.l.
Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 - Fax 06/42016666
Prato, Via Pugliesi 30 - Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13
Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004
www.confarmstudio.it

termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020.

FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA (C.D FONDO GASPARRINI)

Per l'accesso al Fondo per mutui sulla "prima casa" è stato specificato che nella nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani e che **si intendono i liberi professionisti i titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (INPS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

CESSIONE DI FARMACI A USO COMPASSIONEVOLE

La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. Salute 7.09.2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto; **si tratta di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e utilizzati al di fuori della sperimentazione stessa in pazienti quando non vi sono alternative terapeutiche valide.**

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO AL DECRETO CURA ITALIA - SPESE PER LA SANIFICAZIONE E PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' stato previsto che il credito d'imposta del 50% attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'art. 64 del D.L. 18/2020 **si possa applicare anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (ovviamente esclusa la merce destinata alla vendita) **compresi l'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori** dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale **(quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).**